



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0005/2014**

20.12.2013

# RELAZIONE

sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche  
(2013/2174(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Sampo Terho

PR\_INI

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
ESITO FINALE DELLA VOTAZIONE IN COMMISSIONE.....	8

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (2013/2174(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Libro verde della Commissione, del 16 aprile 2013, sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (COM(2013)0213),
  - vista la comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2013, intitolata "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013)0216),
  - vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sul Libro verde dal 16 aprile 2013 al 15 luglio 2013,
  - vista la relazione dell'agenzia europea per l'Ambiente n. 12/2012, intitolata "Cambiamento climatico, impatti e vulnerabilità in Europa 2012 – Una relazione basata sugli indicatori" (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report),
  - vista la relazione del centro comune di ricerca della Commissione europea intitolata "Catastrofi naturali: rilevanza dei rischi e coperture assicurative nell'UE" (Natural Catastrophes: Risk relevance and insurance coverage in the EU),
  - visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0005/2014),
- A. considerando che il tasso di penetrazione – che quantifica la percentuale dei premi assicurativi globali rispetto al PIL di un paese – varia tra gli Stati membri, e che l'entità delle perdite economiche correlate ai fenomeni atmosferici non è caratterizzata dai medesimi tassi in tutti gli Stati membri;
- B. considerando che i diversi tassi di penetrazione negli Stati membri, caratterizzati da divergenze di ordine giuridico, geofisico e storico-culturale nonché dalle conseguenti differenze in relazione alla domanda, rendono necessario un eventuale intervento a livello europeo limitatamente alle azioni di informazione e di prevenzione;
- C. considerando che la situazione del mercato assicurativo dell'UE è eterogenea, a causa del fatto che gli Stati membri sono esposti a rischi e catastrofi naturali diversi, e che la prevedibilità di una catastrofe naturale dipende da svariati fattori (meteorologici, idrologici, geofisici, ecc.);
- D. considerando che, fra il 1980 e il 2011, un esiguo numero di eventi di grande portata ha generato all'incirca la metà di tutti i costi correlati ai fenomeni atmosferici; che, ovunque si producano, le calamità naturali e antropogeniche costituiscono un rischio finanziario;

- E. considerando che tra i principali rischi che interessano l'Europa in termini di catastrofi naturali figurano le mareggiate, gli incendi boschivi, le esondazioni dei fiumi e le ondate di piena, e che, se da un lato la loro incidenza aumenta rapidamente, dall'altro risulta tuttora impossibile una stima del loro effetti, sempre più rilevanti in termini di danni e di costi;
- F. considerando che i cittadini sono sovente inconsapevoli dei vari rischi potenzialmente derivanti dai fenomeni atmosferici o, in altri casi, tendono a sottovalutare, a livello sia individuale che di collettività, i rischi delle catastrofi naturali e le conseguenze di una scarsa preparazione;
- G. considerando che, da un lato, le catastrofi naturali dipendono da fattori meteorologici e geografici mentre, dall'altro lato, le calamità antropogeniche sono dovute a comportamenti erranei o a una cattiva gestione del rischio;
- H. considerando che le conseguenze di talune calamità naturali sono in certi casi amplificate dalla mancanza di adeguate misure cautelative da parte di governi, enti locali e cittadini;
- I. considerando che, per quanto attiene alle calamità antropogeniche, il rispetto e l'ottimizzazione delle norme di sicurezza è di estrema importanza ai fini della prevenzione degli incidenti;
- J. considerando che, poiché il mercato delle assicurazioni contro le catastrofi naturali è influenzato dalla portata delle misure di prevenzione in cui si concreta l'adattamento ai cambiamenti climatici (ad esempio la costruzione di opere di difesa dalle piene o la tempestiva individuazione degli incendi boschivi e la capacità di reazione agli stessi) mentre il mercato delle assicurazioni contro le calamità antropogeniche è teso al rispetto degli obblighi di responsabilità imposti dalle norme di sicurezza, è inopportuno prevedere lo stesso trattamento per le assicurazioni contro i danni e per quelle di responsabilità civile;

### ***Prevenzione e informazione***

1. reputa che la prevenzione costituisca il fattore più importante in termini di protezione delle persone, anche dalle perdite derivanti da fenomeni imprevisti; prende atto del ruolo svolto dall'UE nello sviluppo di una società maggiormente responsabile, che dedichi un'attenzione sufficiente alle misure cautelative, e nella creazione di una cultura della prevenzione che migliori la consapevolezza dei cittadini in merito ai rischi, sia naturali che antropogenici;
2. ritiene che intensificando la ricerca si possa ottenere un quadro particolareggiato delle diverse situazioni per quanto riguarda la comprensione e la prevenzione dei rischi ambientali nonché la diminuzione dell'incertezza in tale ambito; plaude ai partenariati tra le compagnie assicurative e gli istituti di ricerca volti alla messa in comune delle risorse, delle conoscenze e delle competenze in materia di rischi ai fini di una migliore comprensione delle problematiche da affrontare e quindi di una maggiore preparazione dei cittadini e delle loro collettività ai rischi legati alle catastrofi naturali;
3. è del parere che l'informazione sia fondamentale per la prevenzione e l'attenuazione di tali

calamità; chiede pertanto una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e il settore privato volta a fornire ai cittadini le informazioni pertinenti riguardo ai rischi cui sono esposti;

4. ritiene che l'Unione europea e le autorità nazionali possano apportare un palese valore aggiunto sostenendo comportamenti individuali responsabili e condividendo le migliori prassi in materia di prevenzione e attenuazione dei rischi, sia tra gli Stati membri che a livello regionale; accoglie inoltre favorevolmente il sostegno delle campagne tese al miglioramento della consapevolezza dei cittadini in merito alle catastrofi naturali cui sono esposti nonché della conoscenza della geografia e del clima;
5. evidenzia che il coinvolgimento delle autorità e delle parti interessate locali nelle decisioni relative alla pianificazione urbanistica e allo sviluppo urbano possa migliorare la gestione delle catastrofi naturali; ritiene che una più stretta cooperazione fra i settori pubblico e privato possa essere d'aiuto agli Stati membri e alle autorità locali nell'individuazione delle zone ad alto rischio, nell'adozione di decisioni concernenti le misure di prevenzione e nella preparazione di azioni coordinate;
6. chiede agli Stati membri e alle autorità pubbliche di adottare adeguate misure di prevenzione al fine di attenuare le conseguenze delle calamità naturali; invita i governi a creare e mantenere unità di risposta alle crisi allo scopo di mitigare gli effetti delle crisi stesse;
7. invita gli Stati membri non solo a condividere migliori prassi ed esperienze, al fine di tutelare i cittadini dai fenomeni imprevisti e di elaborare una rete di scambio delle informazioni, ma anche a concordare il coordinamento e la gestione a livello transfrontaliero;

### ***Mercato assicurativo***

8. plaude agli sforzi della Commissione per sensibilizzare in merito alle calamità; sottolinea tuttavia che le calamità naturali e antropogeniche necessitano di tipologie di assicurazioni diverse e rientrano in due distinti mercati assicurativi; ritiene pertanto che esse non possano essere trattate congiuntamente, anche se esistono casi di decisioni umane che possono accrescere l'esposizione al rischio di catastrofe naturale;
9. sottolinea che l'UE non dovrebbe introdurre norme in materia di responsabilità che si sovrappongano e contraddicano tra loro; rileva che nella maggior parte degli Stati membri esistono, sotto diverse forme, sistemi di tipo assicurativo per le inondazioni e gli altri danni naturali; osserva che tali sistemi possono essere integrati da fondi statali per il risarcimento dei beni non assicurabili privatamente, e che i fondi pubblici possono anche risarcire i sinistri che superano i massimali o comunque i danni di eccezionale gravità; è altresì del parere che gli Stati membri possano partecipare al risarcimento dei danni attraverso attività di riassicurazione; ritiene tuttavia che i sistemi in questione differiscano sotto molteplici profili e che non sia prudente o necessario unificarli;
10. osserva che il regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea costituisce il fondamento dell'azione dell'UE in caso di gravi calamità, e che esso stabilisce chiaramente quanto segue: "L'intervento comunitario non

dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in base al principio "chi inquina paga", sono in primo luogo responsabili dei danni da loro provocati, né scoraggiare le azioni di prevenzione al livello degli Stati membri e della Comunità.";

11. incoraggia la Commissione a garantire un agevole accesso alle pertinenti informazioni, anche mediante statistiche comparative, e gli Stati membri a pubblicare dati chiari e precisi in grado di supportare le decisioni di consumatori, collettività e aziende al momento della sottoscrizione di un'assicurazione contro le catastrofi naturali; reputa che potrebbe rivelarsi utile l'introduzione di formati standard basati su distinte classificazioni dei fenomeni;
12. rammenta che le catastrofi naturali colpiscono tanto i nuclei familiari privati quanto le attività imprenditoriali e incoraggia le compagnie assicurative ad adottare un sistema di differenziazione dei premi in funzione del rischio quale fondamento delle assicurazioni contro le calamità; invita gli Stati membri a proporre incentivi che incoraggino i cittadini a tutelarsi e ad assicurare i loro beni contro i danni, nonché incentivi che rispondano alle esigenze assicurative in termini di responsabilità ambientale, ad esempio per le imprese dei settori estrattivo, chimico, nucleare o del gas;
13. invita le compagnie assicurative a rendere più chiari i contratti per i consumatori e a fornire informazioni sulle opzioni disponibili nonché sul relativo impatto sul prezzo della copertura, in modo da garantire che i consumatori effettuino scelte adeguate; invita le compagnie assicurative a fornire informazioni chiare e comprensibili ai clienti effettivi e potenziali;
14. riconosce la necessità che i consumatori comprendano il tipo di copertura di cui dispongono e il modo in cui esso si attiva in caso di materializzazione del rischio; puntualizza la necessità che i consumatori siano pienamente informati della totalità dei termini e delle condizioni, ivi incluse le procedure e le scadenze per il recesso da un contratto o la presentazione di reclami, al momento dell'acquisto di prodotti assicurativi e comunque prima della firma di un contratto; ritiene che la differenziazione dei premi in funzione del rischio debba costituire un aspetto centrale per quanto concerne la disponibilità di coperture assicurative; è del parere che la protezione dei consumatori debba essere una questione da affrontare a livello di UE e di Stati membri;

### ***Assicurazione non obbligatoria***

15. ricorda che, in ultima analisi, sono lo Stato o le autorità regionali a sostenere gran parte degli oneri diretti o indiretti relativi ai costi dei danni, a prescindere dal fatto che le cause siano naturali o antropogeniche, e propone di imporre agli Stati membri e alle autorità regionali il dovere di riconoscere l'importanza della prevenzione dei rischi e di trasformarla in un pilastro della strategia in materia di investimenti, dal momento che, in termini di efficienza, è meglio ridurre al minimo le conseguenze delle calamità piuttosto che limitarsi a fornire una copertura assicurativa e risarcire i danni in seguito;
16. sottolinea il rischio di azzardo morale nel caso in cui i cittadini partano dal presupposto che le risorse pubbliche utilizzate dai loro governi per la copertura delle perdite subite provengano dal bilancio nazionale; critica pertanto le azioni e le misure potenzialmente in grado di disincentivare l'adozione di iniziative di autotutela da parte dei cittadini; è del

parere che i cittadini debbano assumersi la loro parte di responsabilità e che il risarcimento non debba comprendere tutti i danni;

17. rammenta che occorre conservare la responsabilità individuale nel settore in questione ed è consapevole degli sforzi compiuti dagli Stati membri per abbinare agli interventi statali la promozione della responsabilità individuale;
18. conclude che, nell'ambito in esame, non esiste alcuna distorsione di mercato che giustifichi un intervento a livello europeo e non reputa realizzabile una soluzione unica per la problematica in oggetto; ricorda che i prodotti assicurativi personalizzati dipendono da numerosi fattori quali la tipologia dei rischi, la probabile quantità e qualità degli stessi, la cultura della prevenzione, il grado di preparazione e le capacità d'azione, nonché l'approccio adottato dagli Stati membri e dalle autorità regionali per quanto attiene al controllo dei rischi e alla preparazione agli stessi;
19. reputa che un mercato delle assicurazioni contro le catastrofi naturali flessibile consenta alle compagnie assicurative di adattare i prodotti alle diverse condizioni, e ritiene che un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

## ESITO FINALE DELLA VOTAZIONE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	17.12.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            44 - :            0 0 :            2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Wim van de Camp